

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA

SEDE DI PALERMO

RICORSO

AI SENSI DELL'ART. 40 C.P.A. CON ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56
ED ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 - D.L. 02/07/2010 N. 104

A favore di RICCARDO BURGIO (C.F. BRGR66R20G273Y); ERIKA CRAPANZANO (C.F. CRPRKE78D44A089T); ROSARIA DI MAURO (C.F. DMRRSR78H501A49S) MARIA LUDOVICA FINOCCHIARO (C.F. FNCMLD74P64C351Z); SABRINA GALLÀ (C.F. GLLSRN79C68C421I); TANIA LO IACONO (C.F. LCNTNA70H63G273H); NICOLETTA MARGUGLIO (C.F. MRGNLT83D47G273F); CLAUDIA MARRA (C.F. MRRCLD81R63L013J); ROBERTA MESSINA (C.F. MSSRRT76B66B602B); ANGELA PIAZZA (C.F. PZZNGL85R55H792W); ELISA VERZÌ (C.F. VRZLSE75R60C351Y) MARIO VITALE (C.F. VTLMRA72B28G273O), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Naso (C.F. NSADNC65M03H501Z) giusto mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio legale del medesimo, il quale dichiara di voler ricevere la notifica di atti e comunicazioni a mezzo fax al numero 06/42005658 e/o a mezzo PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org

- Ricorrenti

CONTRO: MIUR Ministero Istruzione Università e ricerca in persona del Suo ministro p.t.; Ufficio Scolastico regionale per la SICILIA in persona del Direttore Generale p.t., Commissione di Esame per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di secondo grado indetto con il bando n. 107 del 23/02/2016, in persona del Suo Presidente, tutti elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con sede in Via Alcide De Gasperi, 81 – 90100 Palermo

- Resistente

Nonché nei confronti di: SEMINARA GIUSEPPE, residente a Termini Imerese (PA), Via Circonvallazione Castello, 12 – 90018 Termini Imerese (PA)

- controinteressato

OGGETTO: Per l'annullamento, previa sospensiva, dei seguenti provvedimenti:

- a) Provvedimento prot. n. 12535 pubblicato sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in data 12.07.2016 (doc. all.) recante l'avviso della prova orale e l'elenco degli ammessi del concorso per docenti di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado nella Regione Sicilia, nella parte in cui non figurano i nominativi dei ricorrenti giacché esclusi dalle successive fasi concorsuali;
- b) dei quesiti somministrati ai candidati per lo svolgimento della prova scritta nella parte in cui non conformi al programma di esame indicato nell'All. "A" del Decreto n. 95/2016;
- c) tutti i verbali relativi alla procedura concorsuale, (n. di protocollo e data sconosciuti) redatti dalla commissione giudicatrice del concorso *de quo*, di correzione delle prove scritte nonché dei verbali da cui risulti la mancata ammissione alle prove orali dei ricorrenti, in quanto sia stata ad essi attribuita una valutazione non sufficiente (inferiore, cioè, a 28/40), se pur non conosciuti ed ancora consegnati ai candidati;
- d) del bando di concorso n. 107 del 23/02/2016, art. 6, comma 3, ove senza alcuna altra indicazione indica che le prove scritte ovvero scritto-grafiche sono computerizzate, pur disciplinate dall'articolo 5 del decreto del MIUR 23 febbraio 2016, n. 95;
- e) dei verbali nei quali la commissione di esame ha adottato i criteri di valutazione delle prove scritte e attraverso i quali ha provveduto alla correzione degli elaborati scritti dei singoli candidati;
- f) della nota Prot. n. 0009705 - 12/04/2016, del MIUR Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per il Personale Scolastico, **Indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta computerizzata, a firma del DIRETTORE GENERALE Maria Maddalena Novelli**, nella parte in cui sostituisce alla prova scritta ovvero scritto-grafiche la prova computerizzata, stabilendo una diversa ed illegittima procedura per garantire l'anonimato della prova;
- g) della nota Prot. n. 0014097 del 18/05/2016, del MIUR Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per il Personale Scolastico, avente ad oggetto: "Istruzioni per la valutazione della prova scritta e per lo svolgimento della prova pratica" nella parte in cui sostituisce alla prova scritta ovvero scritto-grafiche la prova computerizzata, stabilendo una diversa ed illegittima procedura per garantire l'anonimato della prova;
- h) nonché di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quello impugnato, diretto a negare ai ricorrenti la prosecuzione della procedura concorsuale ovvero la loro illegittima esclusione, e con esplicita riserva di impugnare con motivi aggiunti

anche tutti gli altri atti emanati dalla Commissione di esame sino alla conclusione della procedura concorsuale.

ESPONGONO

In data 23 febbraio 2016 è stato pubblicato con Decreto prot. N. 107 del 23 febbraio 2016 (doc. all.) il bando di concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia (304 posti), primaria (3799 posti), secondaria di primo (975 posti) e secondo grado (1023 posti). Nella Regione Sicilia venivano messi a concorso 62 posti di sostegno per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado.

Ai sensi dell'art. 6 del decreto 107/2016 (d'ora in avanti bando) "Le prove ed i relativi programmi sono definiti dal Decreto Ministeriale n. 95 del 23 febbraio 2016 (doc. all.), e dal relativo Allegato A". Il terzo comma del citato articolo del Bando concorsuale sancisce "Le prove scritte o scrittografiche sono computerizzate e sono disciplinate dall'art. 5 del decreto n. 95 del 23 febbraio 2016". Ai sensi dell'art. 6 del bando, comma 5, "la valutazione delle prove e dei titoli è disciplinata dall'art. 8 del decreto di cui al comma 1, nonché dal decreto del Ministro 23 febbraio 2016, n. 94" (doc. 4).

L'art. 3 del decreto n. 95 del 23 febbraio 2016 dispone che "Il concorso si articola in una o più prove scritte ovvero scritto-grafiche di cui all'articolo 5, nell'eventuale prova pratica anche a carattere laboratoriale di cui all'art. 6, nella prova orale di cui all'articolo 7 e nella successiva valutazione dei titoli".

Con specifico riferimento ai posti di sostegno, la prova scritta consisteva nello svolgimento di un elaborato su una o più tra le aree tematiche di cui all'art. 5, comma 2, lett. b) del decreto n. 95/2016: "Le prove scritte o scritto-grafiche di cui al comma 1 sono composte, ciascuna, da otto quesiti, che sono inerenti: per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastico degli alunni con disabilità".

Il terzo comma dello stesso articolo precisa: "i quesiti di cui al comma 2 sono così composti: sei quesiti a risposta aperta; due quesiti, ciascuno dei quali articolato in 5 domande a risposta chiusa, volti a verificare la comprensione di un testo in lingua straniera, prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Per le procedure concorsuali relative alla

scuola primaria, detta lingua è obbligatoriamente la lingua inglese, ferma restando la verifica almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue”.

Ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.M. 95/2016 “le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 40 per le prove scritte, grafiche e pratiche, 40 per la prova orale e 20 per i titoli”.

L’art. 8, comma 5, dispone che “la commissione assegna alla prova di cui all’articolo 7 un punteggio massimo complessivo di 40 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 28 punti”.

L’art. 9 rubricato “Predisposizione delle prove” prevede che “le tracce delle prove di cui all’art. 5 (prove scritte o scritto-grafiche) sono predisposte a livello nazionale dal Ministero, che a tal fine si avvale del Comitato tecnico-scientifico nominato con decreto del MIUR 6 novembre 2015, n. 874, e successive modificazioni”.

I ricorrenti, come sopra identificati, in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal bando, hanno partecipato alla selezione concorsuale per l’insegnamento sui posti di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado nella Regione Sicilia.

La prova scritta, che ha avuto la durata di 150 minuti, si è svolta il giorno 25.05.2016, presso le sedi predisposte dall’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia.

Non avendo ricevuto alcun avviso di convocazione in ordine allo svolgimento della prova orale, e solo all’atto della pubblicazione, avvenuta in data 12.07.2016 sul sito web dell’ufficio Scolastico Regionale Sicilia, del calendario delle prove orali recante i nominativi dei candidati ammessi, che i ricorrenti hanno appreso di essere stati esclusi dalla procedura concorsuale, non avendo raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando di concorso (28/40).

Giova precisare, anche ai fini delle ragioni di tutela cautelare esposte nel presente ricorso, che l’USR ha fissato l’inizio delle prove orali per il giorno 22 agosto 2016 e la conclusione delle prove è fissata per il giorno 31 agosto 2016 (doc. all.).

Ritenendo ingiustificata e illegittima la mancata ammissione, al fine di conoscere l’esatta valutazione ricevuta e i criteri di giudizio adottati dalla commissione esaminatrice, i ricorrenti hanno esercitato il loro diritto di accesso richiedendo, nelle date comprese tra il 12 e il 13 luglio 2016, all’USR competente: copia del proprio elaborato; scheda di valutazione e giudizio del proprio elaborato; verbale di correzione del proprio elaborato; copia di tutti i verbali della commissione; copia degli elaborati dei candidati ammessi alla prova orale, ad oggi consegnati solo in parte.

A seguito della formale istanza tempestivamente inoltrata dai ricorrenti mediante l'apposito modulo predisposto nel sito internet dell'USR, quest'ultimo provvedeva in data 2 agosto 2016, accordando un accesso solamente parziale agli atti richiesti e senza, peraltro, esplicitare con adeguata motivazione le ragioni del diniego.

Veniva, difatti, inviata in via informatica, all'indirizzo e-mail designato da ciascun istante, la copia del proprio compito, recante l'indicazione dei punteggi attribuiti per ogni quesito, del punteggio complessivo e del giudizio sintetico della commissione sull'elaborato. La restante documentazione amministrativa richiesta, ove non fosse del tutto mancante, si presentava viziata da errori materiali, nonché carente di elementi oggettivi idonei a garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'amministrazione nell'esercizio della discrezionalità ad essa spettante.

In particolare, una dei ricorrenti non ha ricevuto la griglia di correzione del proprio elaborato. Mentre, dal raffronto delle risultanze di una delle griglie di correzione inviata con i dati numerici inseriti nel sistema informatico e indicati nella copia dell'elaborato, emerge una discrepanza nell'attribuzione del punteggio complessivo per difetto di 0,5 punti (docc. All. 5 e 6).

Né i verbali di correzione delle prove dei ricorrenti, né i verbali della commissione esaminatrice, né alcun atto concernente la correzione degli elaborati dei candidati ammessi, sebbene espressamente richiesti, sono stati trasmessi dal competente USR alle parti ricorrenti.

Va segnalato che il ricorrente Burgio Riccardo non ha ricevuto alcun riscontro da parte dell'USR in quanto, pur avendo provveduto a presentare nei modi richiesti istanza di accesso agli atti, quest'ultima non è mai pervenuta all'Ufficio scolastico, a causa di problemi tecnici di invio del *provider* di posta elettronica. Accortosi dell'errore solo in occasione del mancato ricevimento degli atti, il prof. Burgio ha rinnovato la richiesta, verificando che fosse andata a buon fine, ma non ha ancora ricevuto alcuna documentazione.

In data 3.08.2016, il ricorrente Vitale Mario ha inviato nuovamente istanza di accesso agli atti dei candidati ammessi alla prova orale, vedendosi opporre una risposta negativa da un funzionario dell'USR che, a giustificazione del rigetto, si è limitato a richiamare le istruzioni per l'accesso agli atti pubblicato sul portale dell'USR Sicilia: "Si rammenta che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. 60 del 1996 fino a quando il procedimento non sia concluso, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti" (doc. all. n. 7).

Ciò premesso, i ricorrenti impugnano la loro esclusione dalla successiva fase del concorso in oggetto, per i seguenti motivi in

DIRITTO

I. ERRONEITÀ E AMBIGUITÀ DEI QUESITI DELLA PROVA SCRITTA. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 3, COST. DEL DECRETO N. 95/216 E DEL RELATIVO ALLEGATO "A" - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONevolezza MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Con il primo motivo di ricorso, si contesta l'erroneità e l'ambiguità di alcuni dei quesiti elaborati dalla Commissione nominata dal Ministero, che rendono la selezione pubblica *de qua* inevitabilmente falsata e viziata.

Pare opportuno premettere che le Avvertenze Generali di cui al bando, definite dal summenzionato allegato A come parte integrante dei programmi d'esame (doc. all. n. 3), e trasversali a tutte le classi di concorso, richiedono ai candidati per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, una preparazione complessa sugli aspetti legati alla professionalità del docente, sviluppandola in 13 punti:

1. Sicuro dominio dei contenuti dei campi di esperienza e delle discipline di insegnamento e dei loro fondamenti epistemologici, al fine di realizzare una efficace mediazione metodologico-didattica, impostare e seguire una coerente organizzazione del lavoro, adottare opportuni strumenti di verifica dell'apprendimento e per la valutazione degli alunni nonché di idonee strategie per il miglioramento continuo dei percorsi messi in atto.
2. Conoscenza dei fondamenti della psicologia dello sviluppo, della psicologia dell'apprendimento scolastico e della psicologia dell'educazione.
3. Conoscenze pedagogico-didattiche e competenze sociali finalizzate all'attivazione di una positiva relazione educativa e alla promozione di apprendimenti significativi e in contesti interattivi, in stretto coordinamento con gli altri docenti che operano nella classe, nella sezione, nel plesso scolastico e con l'intera comunità professionale della scuola.
4. Capacità di progettazione curriculare della disciplina.
5. Conoscenza dei modi e degli strumenti idonei all'attuazione di una didattica individualizzata e personalizzata, coerente con i bisogni formativi dei singoli alunni, con particolare attenzione all'obiettivo dell'inclusione degli alunni con disabilità e ai bisogni educativi speciali".

6. Conoscenze nel campo dei media per la didattica e degli strumenti interattivi per la gestione della classe.
7. Conoscenza delle problematiche legate alla continuità didattica e all'orientamento.
8. Conoscenza dei principi dell'autovalutazione d'istituto, con particolare riguardo all'area del miglioramento del sistema scolastico.
9. Conoscenza approfondita delle Indicazioni nazionali vigenti per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo e per i licei, e delle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, anche in relazione al ruolo formativo attribuito ai singoli insegnamenti.
10. Conoscenza della legislazione e della normativa scolastica con particolare riguardo:
 - a) Costituzione italiana;
 - b) legge 107/2015;
 - c) autonomia scolastica e organizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione (con riferimento in particolare, al D.P.R. n. 275/1999, al D.L.vo 15 aprile 2005, n. 76, al D.M. 22 agosto 2007, n. 139);
 - d) ordinamenti didattici: norme generali comuni e, relativamente alle procedure concorsuali, al relativo grado di istruzione (L. 107/2015, D.P.R. n. 89/2009, D.P.R. n. 87/2010, D.P.R. n. 88/2010 e D.P.R. n. 89/2010, D.P.R. n. 122/2009);
 - e) *governance* delle istituzioni scolastiche (Testo Unico, Titolo I, capo I);
 - f) stato giuridico del docente, contratto di lavoro, disciplina del periodo di formazione e di prova;
 - g) compiti e finalità degli organi tecnici di supporto: l'Invalsi e l'Indire.
 - h) il sistema nazionale di valutazione (D.P.R. n. 80/2013)
 - i) normativa specifica per l'inclusione degli alunni disabili, con disturbi specifici di apprendimento e con bisogni educativi speciali;
 - j) Linee guida nazionali per l'orientamento permanente (nota Miur prot. n. 4232 del 19/2/2014);
 - k) Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (nota Miur prot. n. 4233 del 19/2/2014);
 - l) Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati (nota Miur prot. n. 7443 del 18/12/2014);
 - m) Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (nota Miur prot. n. 2519 del 15/4/2015).

11. Conoscenza dei seguenti documenti europei in materia educativa recepiti dall'ordinamento italiano:

- a) Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente e relative definizioni di competenza, capacità e conoscenza (raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23 aprile 2008);
- b) Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente
- c) Programmi di scambi/mobilità di docenti e studenti: programma Erasmus+.

12. Conoscenza di una lingua straniera comunitaria (inglese per la scuola primaria) al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue straniere.

13. Competenze digitali inerenti all'uso e le potenzialità delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento, nonché con riferimento al Piano Nazionale Scuola Digitale.

Parimenti, nel Programma d'esame di cui a pag. 122 del precitato allegato A (doc. 3), si evidenzia che la prova concorsuale dovrà essere indirizzata alla verifica delle attitudini del docente di sostegno alla "...costruzione attiva della conoscenza, attivando le personali strategie di approccio al sapere, rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento, assecondando i meccanismi di autoregolazione. Si suggerisce il ricorso alla metodologia dell'apprendimento cooperativo". Il candidato, in relazione al settore per cui concorre, dovrà dimostrare di possedere adeguate conoscenze e competenze con riferimento agli ambiti: normativo; psicopedagogico e didattico; della conoscenza delle disabilità e degli altri bisogni educativi speciali in una logica bio-psico-sociale; organizzativo e della *governance*. In tale prospettiva, il docente per le attività di sostegno, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado, deve dimostrare di assumere un ruolo centrale per favorire la **progettazione educativa individualizzata** che, sulla base del caso concreto e delle sue esigenze, dovrà individuare interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione, in stretta collaborazione con i docenti delle discipline curriculari.

Come è ovvio, la prova scritta del concorso *de quo*, per essere efficacemente selettiva del personale docente che aspira all'insegnamento sui posti di sostegno avrebbe dovuto contenere dei quesiti attinenti a quanto indicato nelle Avvertenze generali del bando e nel Programma di esame. Quindi, è sulla base di tali criteri-guida generali che i tecnici del Ministero avrebbero dovuto predisporre le tracce delle prove scritte finalizzate a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti indicati. Pur tuttavia, emerge la palese erroneità,

oltre che la dubbia validità quale strumento per saggiare le attitudini professionali dei docenti di sostegno, delle domande contestate.

L'illegittimità dei quesiti proposti nella prova scritta del concorso *de quo* è meglio evidenziata nella trattazione che segue.

Quesito n. 3

In particolare, si è sottolineata la sorprendente approssimazione del contenuto della traccia n. 3 (doc. 9) ove si chiedeva agli aspiranti docenti di sostegno di spiegare la differenza tra "Prove semplificate" e "Prove equipollenti", rispetto alle quali non può essere messa in evidenza alcuna differenza.

Il testo del quesito ora in esame è il seguente: "La costruzione di prove di verifica periodiche o finali per alunni con disabilità della scuola Secondaria di Secondo Grado che seguono un Piano Educativo Individualizzato curricolare per obiettivi minimi, prevede l'adattamento, la semplificazione dei testi o addirittura l'equipollenza delle prove stesse. Il candidato indichi: - cosa si intende per prove semplificate e prove equipollenti; - un esempio concreto di prova equipollente per un alunno con disabilità, con legge 104, art. 3, comma 3".

Dal quesito in parola nessuna delle richieste attitudini e capacità professionali poteva essere ragionevolmente verificata per mezzo di un tema del riportato contenuto, atteso che i tipi di prova di cui si richiedeva di esplicitare le differenze sono sostanzialmente **omogenei** e che, in ogni caso, **non esiste alcun testo normativo**, nemmeno al di fuori di quelli contemplati dalla *lex specialis* del concorso, che fornisca una definizione di "prove semplificate", cui l'estensore del quesito abbia potuto attingere per proporre tale questione ai candidati.

Va ulteriormente aggiunto che una siffatta modalità di verifica "semplificata" in contrapposto alla tipologia di prova equipollente, oltre che a livello normativo, non è riscontrabile nemmeno nella prassi, né si può ricavare *aliunde* dal Testo Unico di cui al d.lgs. 297/1994.

A norma dell'art. 6 del D.P.R. 323/ 1998, "La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal CdC, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle previste per gli altri candidati e che possono consistere: nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi; nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti".

Il programma "equipollente", ai sensi dell'art. 318 del d.lgs. 297/1994, consente una riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando una valenza formativa coerente

con una programmazione semplificata, la quale ultima, difatti, è orientata al raggiungimento di obiettivi didattici minimi e ridotti, ma sempre riconducibili a quelli previsti dai programmi ministeriali.

La prova equipollente, in tal senso, si configura quale prova “semplificata”, poiché funzionale alla realizzazione di un piano di lavoro personalizzato per l'alunno, stilato dal Consiglio di Classe, sulla base del P.E.I. (Piano educativo individualizzato). E proprio sulla base di tale piano, gli alunni ricevono una valutazione attraverso la somministrazione di prove equipollenti.

Quanto asserito, trova palese conferma nel tenore letterale dell'art. 15, comma 3, dell'O.M. 90/2001 “Nelle prove equipollenti la valutazione è conforme ai programmi ministeriali”.

In alternativa alla programmazione semplificata/equipollente, per la formazione scolastica degli alunni con disabilità, il legislatore ha previsto unicamente una programmazione *differenziata*, alla stregua della quale gli obiettivi didattici, pur essendo, per l'appunto, differenziati rispetto a quelli rinvenibili nei programmi ministeriali, consentono, attraverso percorsi diversi, di perseguire il medesimo fine della crescita educativa dell'alunno con disabilità.

Pertanto, non si comprende come possano essere evidenziate ed argomentate, e addirittura nel contesto di un elaborato concorsuale atto a valutare le competenze e le conoscenze dei docenti di sostegno, le differenze tra percorsi che appaiono del tutto omogenei e finalizzati alla ricerca della medesima valenza formativa dell'alunno portatore di disabilità.

Alla luce dei suesposti rilievi, deve concludersi che la domanda n. 3 è errata e fuorviante laddove si chiede ai candidati di illustrare la differenza tra “prove semplificate” ed “equipollenti”, che la definizione di “prova semplificata” è estranea al panorama giuridico e che la prova equipollente si configura già come una modalità valutativa semplificata.

Per mero scrupolo di completezza, a supporto della tesi sostenuta, giova ricordare come il giudice amministrativo abbia, in più occasioni, accordato ragione alla parte ricorrente a fronte di prove caratterizzate da errori, ambiguità e da quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante. In particolare, il TAR Lazio sent. 5986/2008, con riguardo a fattispecie analoga, rileva che “La funzione selettiva dei test ha valore e significato solo se essi vengono formulati con precisione tale da risultare in assoluto affidabili”.

Quesito n. 4

Si palesa, parimenti, equivoco il tenore letterale della traccia n. 4 (doc. 9), il cui testo espone: “I viaggi d’istruzione, i soggiorni studio e le uscite didattiche sono momenti di forte crescita personale per tutti gli alunni e per gli alunni con disabilità in particolare. la scuola secondaria di secondo grado deve sapersi organizzare in presenza di un alunno disabile, non solo sul piano operativo ma anche a livello pedagogico. il candidato indichi : - le fasi operative per la realizzazione di un progetto di un’uscita didattica che preveda la presenza di un alunno con disabilità”.

Il quesito in parola, difatti, non presenta alcun diretto riferimento agli argomenti ed ai temi contenuti nel bando, nel D.M. 95/2016 e nei relativi allegati, ponendo, sulla scorta dell’ambigua e generica espressione “fasi operative”, una questione di carattere tecnico che supera l’ambito delle competenze didattiche, pedagogiche ed organizzative che fanno capo al ruolo del docente di sostegno.

Quesito n. 5

Risulta censurabile sotto il profilo del legittimo affidamento e della certezza del diritto il quesito n. 5: “Stabilire dei rapporti costruttivi con la famiglia costituisce un fattore di fondamentale importanza per il progetto formativo e di vita dell’alunno con disabilità, anche quando questi rapporti possono essere difficili con la scuola stessa. il candidato esponga, in base alla sua esperienza legata alla formazione nella scuola secondaria di secondo grado,: - quali sono i bisogni che una famiglia con un figlio disabile può manifestare; - attraverso quali modalità la scuola con tutte le sue componenti, in particolare il docente di sostegno e il team docente, possa dare risposte concrete a tali bisogni.”

La selezione dei capaci e dei meritevoli, ancorché privi di mezzi, attraverso la quale può essere apposto un vincolo costituzionalmente legittimo ex art. 33, 34 Cost. al diritto allo studio e alla formazione dei ricorrenti, deve passare attraverso una prova, quanto più possibile, scientificamente attendibile. Il quesito in oggetto contrasta in modo evidente con il dato costituzionale, in quanto presuppone una risposta non oggettivamente valutabile perché basata su opinioni ed esperienze personali, e configura, altresì, evidenti profili di violazione della *par condicio* dei candidati, nella misura in cui ha permesso a quei concorrenti che avessero maturato un’esperienza di insegnamento pluriennale migliori condizioni di svolgimento della prova rispetto a quanti, come nel caso degli odierni ricorrenti, avessero intrapreso la professione docente solo da tempo limitato.

Quesiti di inglese

In ordine ai quesiti di lingua straniera, e segnatamente di inglese, lingua prescelta da tutti gli odierni ricorrenti, si contesta che il livello di difficoltà dei testi e delle correlate domande a risposta chiusa sia ascrivibile al livello B2 previsto dal bando.

Invero, il Quadro Comune Europeo di Riferimento per la Conoscenza delle Lingue - QCER (doc. 10), distingue tre fasce di competenza ("Base", "Autonomia" e "Padronanza"), ripartite a loro volta in due livelli ciascuna per un totale di sei livelli complessivi (A1, A2, B1, B2, C1, C2), e descrive ciò che un individuo è in grado di fare in dettaglio a ciascun livello nei diversi ambiti di competenza: comprensione scritta (comprensione di elaborati scritti), comprensione orale (comprensione della lingua parlata), produzione scritta e produzione orale (abilità nella comunicazione scritta e orale).

A proposito del livello B2, nel QCER (doc. 10), si può leggere: "Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, comprende le discussioni tecniche sul proprio campo di specializzazione. È in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile un'interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni".

Deve ritenersi che, nella fattispecie *de qua*, la tipologia di quesiti in lingua straniera proposti non richiedesse una mera comprensione delle idee principali del testo, letterale ed esplicita, quanto, piuttosto, anche una comprensione inferenziale, comportante l'individuazione di informazioni implicite sulla base di quelle date, capacità, questa, prevista nel livello C1 del succitato QCER. Secondo le indicazioni di tale documento, il livello di competenza C1 presuppone che si comprenda "un'ampia gamma di testi complessi e lunghi" e che se ne sappia "riconoscere il significato implicito" (doc. 10).

A titolo esemplificativo, nel terzo paragrafo del quesito 7, domanda c), si legge: "I bet that many of these students also confided that there is no way they could tell their parents that they'd rather pursue one of these occupations than go to college to prepare for a professional or business career" (testo tratto da "Why Should We Care About Vocational Education?" - Mark Philips, Edutopia, May 29, 2012). Tale estratto fa intuire al lettore che gli studenti non potrebbero dire ai genitori di preferire una carriera professionale rispetto ad un percorso accademico. Il motivo di tale preoccupazione non è reso noto, e sicuramente nel testo non si fa riferimento ad un sentimento di paura, che, invece, emerge nella risposta b) indicata come corretta: "Many high school students prefer

vocational training experience to academic training but are afraid to say so". In tale risposta, l'utilizzo del verbo *to be afraid of* non lascia dubbi sull'espressione di un contesto in cui il soggetto risulta impaurito, elemento non concretamente ricavabile dal testo.

In secondo luogo, a supportare le suesposte argomentazioni, dal punto di vista grammaticale, in entrambi i testi in lingua inglese sono presenti vari esempi di *if clauses/mixed conditionals*, contemplati nei requisiti grammaticali del B2, ma anche del C1.

Nel dettaglio, ecco gli esempi dei vari *mixed conditionals* presenti:

Testo n. 1: Primo paragrafo: "if the student is academically successful, this will be seen as a waste of talent". Ultimo paragrafo: "[...] students who could have gone to medical school if that had been their preference".

Testo n. 2: Primo paragrafo: "If Europe is to maintain its position as the strongest exporter of industrial products in the world, it must have world class VET". Ultimo paragrafo: "If people receive skills that are finely tuned to employment opportunities, they might not be particularly prepared to adjust to new technologies".

Da ultimo, si precisa che, oltre agli esempi dei *mixed conditionals* sopracitati, addirittura, all'interno di un *mixed conditional* è presente un *modal in the past*, ossia un verbo modale alla forma passata, di **esclusiva appartenenza del livello C1**, come emerge dai requisiti grammaticali del QCER (doc. 11)

Sulla scorta della trattazione svolta, appare evidente come le domande relative alla lingua straniera, e, segnatamente all'inglese, lingua prescelta da tutti gli attuali ricorrenti, presentassero un grado di difficoltà superiore al livello B2 richiesto dal bando concorsuale oggetto di giudizio.

Deve, pertanto, concludersi che la confusione ingenerata dall'erronea, ambigua e fuorviante formulazione dei quesiti censurati, oltre a causare ai candidati un ulteriore notevole spreco di tempo onde cercare di individuare la risposta più opportuna, ha irrimediabilmente pregiudicato la prova degli odierni ricorrenti, i quali, ove tali quesiti fossero stati correttamente formulati o gli stessi fossero stati espunti, sarebbero stati ammessi a sostenere l'esame orale.

II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA *LEX SPECIALIS* DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957 NUMERO 686 E DELL'ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 NUMERO 487. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA

COSTITUZIONE – ART. 35 DEL DECRETO LEGISLATIVO 165/01 - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

VIOLAZIONE DELL'ART. 400 DEL DECRETO LEGISLATIVO 297/94; VIOLAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1989, n .116; D.P.R. 9 MAGGIO 1994 NUMERO 487, NELLA PARTE IN CUI SOSTITUISCONO ALLA PROVA SCRITTA LA PROVA C.D. "COMPUTERIZZATA".

Con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione dei principi dell'anonimato e della segretezza delle prove concorsuali, aggravato dal mancato rispetto dell'obbligo della prova scritta sostituita, senza alcuna formalità giuridico-legale, con la prova denominata "computerizzata".

Com'è noto, nelle prove scritte di procedure selettive pubbliche, il principio di anonimato degli elaborati costituisce garanzia ineludibile di serietà della selezione e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico, insito nella scelta della selezione pubblica quale modalità ordinaria d'accesso agli incarichi nelle amministrazioni di cui all'art. 97 della Costituzione.

La salvaguardia del principio in parola esige che il riconoscimento dell'autore di un elaborato avvenga "a conclusione dell'esame", dopo l'espressione del giudizio sulle prove di tutti i candidati, al fine di neutralizzare le possibili parzialità dell'organo giudicatore.

Il ruolo fondamentale della garanzia dell'anonimato dei concorrenti è ribadito, peraltro, dalla costante giurisprudenza amministrativa, che ha sempre riconosciuto il carattere invalidante di qualsiasi disomogeneità contenutistica o formale delle buste e degli elaborati, ove suscettibile di arrecare un *vulnus* al principio di anonimato, rendendo riconoscibile la provenienza dei testi (*ex multis*, Cons. St., sez. VI, 12.2.2008, n. 481; Cons. St., sez. V, 29.9.1999, n. 1208).

L'Adunanza Plenaria Sentenza 20/11/2013 n° 26 afferma che: *"il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni - costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati."*

Per cui, qualora l'amministrazione ometta di osservare tutte le regole necessarie a garantire il rispetto del criterio dell'anonimato si produce una illegittimità di per sé rilevante e insanabile dell'intera procedura comparativa; e ciò in quanto viene posta in essere, da parte dell'amministrazione, una condotta già ex ante connotata dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse.

Con la recente sentenza n. 330 del 20.04.2015, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, si è pronunciato sulla questione della "rilevanza" necessaria affinché la violazione della regola dell'anonimato dei concorsi pubblici possa comportare l'illegittimità della procedura selettiva. Se, quindi, deve ritenersi sufficiente la sola probabilità di una lesione alla regola di imparzialità durante la fase di correzione delle prove o, al contrario, è necessario che la lesione sia concreta ed attuale.

Con la decisione in epigrafe, il Supremo consesso della giurisdizione amministrativa si è conformato ai principi sanciti dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nelle sentenze nn. 26 27 e 28 del 20.11.2013, circa la non necessità dell'accertamento del concreto verificarsi della lesione della *par condicio* tra i candidati. La violazione dell'anonimato nei pubblici concorsi comporta una illegittimità, c.d., da pericolo astratto, e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma di azione, irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione.

Sulla scorta di tali argomentazioni, il CGA ha precisato che anche solo un'ipotetica conoscenza dei candidati è, di per sé, idonea alla violazione del principio dell'anonimato – diretto derivato del superiore principio di uguaglianza nonché specialmente di quelli di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione – non essendo necessario l'accertamento di un'effettiva e concreta lesione in sede di correzione. Pertanto, la sola "probabilità" che le modalità di espletamento delle prove concorsuali siano in grado di inficiare la necessaria imparzialità dei Commissari è sufficiente a considerare come violata la regola del pieno anonimato di cui devono beneficiare i candidati.

Nella fattispecie dedotta in giudizio, risulta evidente come le modalità adottate dalla commissione sulla scorta delle istruzioni ministeriali si siano rivelate non solo potenzialmente lesive dei principi dell'anonimato, trasparenza e *par condicio* fra concorrenti ma concretamente lesive dei diritti dei candidati oltre che palesemente contraddittorie e non chiare nella loro sommaria esposizione e, pertanto, illegittime.

Invero, sulla base degli atti impugnati - nota Prot. n. 0009705 - 12/04/2016, del MIUR Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per il Personale Scolastico: **“Indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta computerizzata”**, e la nota Prot. n. 0014097 del 18/05/2016, - prima dell’espletamento della prova, terminate le iniziali operazioni di identificazione e di consegna dei dispositivi elettronici, i candidati, fatti accomodare nell’aula assegnata, sono stati invitati a sorteggiare il proprio codice di controllo e a firmarlo, quindi, è stato chiesto di compilare e sottoscrivere la scheda anagrafica. È stata consegnata anche una busta, dentro la quale è stato chiesto di inserire i due moduli, ma senza sigillarla. Infine, viene indicato di porre la busta presso la propria postazione pc.

All’esito della prova, su indicazione della commissione di vigilanza, i candidati hanno atteso seduti che il referente d’aula passasse per le singole postazioni, una alla volta, inserendo il codice di sblocco per l’inserimento del codice di controllo collegato all’elaborato di ciascun candidato. In alcune aule l’inserimento del codice di controllo assegnato al candidato è avvenuto da parte del candidato stesso, con la supervisione del referente d’aula, in altri casi, è stato lo stesso referente a provvedere.

A questo punto, ai candidati veniva richiesto di firmare la conferma di corretto inserimento sul modulo contenente il codice di controllo, ricevuto e firmato prima dell’inizio della prova. Infine, i candidati sono stati invitati a riporre all’interno della busta internografata il modulo contenente il codice di controllo ed il modulo anagrafico e, dopo aver chiuso la busta, sono stati invitati a consegnarla al comitato di vigilanza.

La diretta partecipazione di un membro della commissione all’inserimento del codice identificativo, propedeutico al salvataggio dell’elaborato associato, appare, di per se stessa, idonea a violare il pieno anonimato di cui i concorrenti debbono godere nelle procedure concorsuali pubbliche, in quanto, all’evidenza, tale pratica ha consentito ai commissari di conoscere l’abbinamento candidato – codice di controllo, in palese contrasto con i principi di eguaglianza e par condicio fra i candidati oltre che in totale distonia con il principio meritocratico sotteso ad ogni pubblico concorso.

La descritta modalità concretamente utilizzata per l’identificazione degli elaborati, pertanto, merita di essere sanzionata “senza necessità di accertare l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione”.

Dalla semplice lettura delle note impugnate è evidente come la procedura non rispetti quanto previsto dall’art. 14 del d.p.r. 9 maggio 1994 numero 487, dall’art. 35 del decreto

legislativo 165/01, dall'art. 400 del decreto legislativo 297/94, dall'art. 1, del decreto del presidente della repubblica 10 marzo 1989, n. 116.

Difatti, si afferma Prot. n. 0014097 del 18/05/2016:

“Accesso della commissione o delle sottocommissioni alla piattaforma

Prima dell'avvio delle operazioni di correzione, il sistema rimescola tra loro gli elaborati, come avvenuto in passato per le procedure concorsuali tradizionali, in modo da far risultare completamente casuale l'ordine di correzione ed attribuendo a ciascun elaborato, un progressivo anonimo, diverso dal codice di controllo contenuto nella busta cartacea internografata.

Scioglimento dell'anonimato

Le commissioni, al termine delle correzioni, potranno procedere in piattaforma all'abbinamento del codice di controllo con il relativo codice fiscale, riportando a sistema l'abbinamento contenuto nelle buste internografate. Il sistema prospetterà in una colonna l'elenco dei codici di controllo e in un'altra l'elenco dei codici fiscali e le commissioni ne effettueranno l'abbinamento.

Così operando l'elaborato corretto appare sia privo del codice di controllo inserito al termine della prova, generando dubbi sulle modalità di abbinamento delle prove all'esatto candidato.

Nella nota Prot. n. 0009705 - 12/04/2016

Si legge una diversa applicazione della norma che dovrebbe garantire l'anonimato rispetto alla precedente nota Prot. n. 0014097, si legge difatti:

- Dalla scatola urna, contenente i codici di controllo stampati in numero triplo rispetto al numero dei candidati, il candidato estrarrà a caso il proprio codice di controllo. Queste operazioni possono essere svolte, congiuntamente, dal Comitato di Vigilanza e dal Responsabile d'aula.

Lo scopo di questo codice di controllo è duplice. Il primo è quello di disaccoppiare la prova dall'identità del candidato che l'ha svolta. Il secondo è quello di assicurare la non ripudiabilità della prova. **In estrema sintesi, il codice sarà associato alla prova del candidato e, riportato all'interno della prova salvandolo con essa all'interno del file criptato.** Questo file, che custodisce l'elaborato del candidato ed il codice di controllo, non conterrà invece alcuna informazione relativa al candidato. L'associazione tra l'identità del candidato ed il codice di controllo (e di conseguenza con la prova) sarà custodita nella busta cartacea internografata che sarà aperta solo ad avvenuta correzione di tutti gli elaborati da parte della commissione giudicatrice. Va inoltre precisato che neppure la commissione giudicatrice fino a che non aprirà le buste potrà vedere la corrispondenza fra prova e codice di controllo in modo da assicurare una correzione del tutto anonima.

E' di tutta evidenza che in realtà il codice identificativo con il quale viene salvato il file del compito non è dissociato dalla prova rendendo del tutto inutile l'associazione di un ulteriore codice così come riportato dalla nota Prot. n. 0014097 del 18/05/2016.

In realtà, il codice identificativo accompagna la Commissione durante tutte le prove di correzione degli elaborati, codici conosciuti ed associati durante la prova computerizzata e conosciuta dalla

Commissione rendendo di fatto palese l'abbinamento delle prove con il nominativo del candidato, codice che vengono inseriti dallo stesso tecnico d'aula e conservati insieme in una unica busta, violando quanto disposto dall'art. 12 del DPR n. 487/94.

III. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PATERNITÀ DELLA PROVA DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI.

Quanto descritto ci porta, se così non fosse, al terzo motivo di ricorso ovi si censura la violazione di altro principio basilare delle procedure concorsuali, ovvero quello della certezza della paternità dell'elaborato da parte dei candidati.

Le procedure di identificazione dei candidati sono state espletate al di fuori dell'aula d'esame e hanno comportato la consegna dei documenti di riconoscimento, oltre che dei dispositivi mobili idonei alla trasmissione e memorizzazione di dati.

Il modulo anagrafico è stato, invece, consegnato a ciascun candidato, che lo ha compilato inserendo i dati, all'interno dell'aula d'esame. In mancanza dei documenti identificativi, trattenuti all'esterno dell'aula, non era possibile, al momento della compilazione della scheda anagrafica, verificare la correttezza e la veridicità delle generalità indicate dai candidati, consentendo, quantomeno in linea teorica, lo scambio di persona, ben potendo, infatti, ogni candidato, senza alcun controllo, compilare la scheda anagrafica con dati di altro soggetto, interessato alla vincita del concorso e per conto del quale svolgere il compito. Per altro la violazione dell'obbligo della prova scritta sostituita illegittimamente con la prova computerizzata non prevista dal alcuna norma rende di fatto impossibile attribuire il compito al singolo candidato ove lo stesso file non sia identificato dal codice abbinato al nominativo rendendo allo stesso tempo superflua ogni operazione diretta a tutelare l'anonimato del candidato.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO E BUON ANDAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 97 E 34 COST., INTESI COME RAGIONEVOLEZZA, LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL CITTADINO NELLO STATO E CERTEZZA DEL DIRITTO (ART. 3), BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A. (ART. 97) E PRINCIPIO DI MERITOCRAZIA (ART. 34) E DELL'ART. 1 C. 2 DEL D.P.R. 487/1994. OBBLIGO DI CONOSCENZA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE PRIMA

La prova scritta del concorso a cattedra si è svolta, per la prima volta, interamente al computer.

Ogni candidato ha avuto a disposizione un pc munito di tastiera, non collegato alla rete e con un software temporizzato che ha somministrato le domande cui rispondere.

La palese differenza tra le condizioni effettive di svolgimento della prova ha, tuttavia, violato la *par condicio* tra i candidati in ragione di:

- disuguaglianza nelle operazioni di assegnazione delle postazioni ai candidati nelle aule d'esame.

Si registra una discrepanza fra i criteri organizzativi adottati nelle diverse sedi di esame in ordine alla assegnazione delle postazioni ai candidati, in evidente violazione della *par condicio* dei concorrenti, atteso che, prima dell'inizio della prova, in alcune sedi è stato concesso ai candidati di scegliere liberamente la propria postazione anziché procedere al relativo sorteggio, il che avrebbe garantito una distribuzione dei concorrenti secondo un ordine casuale.

- inidoneità delle aule adibite a sede d'esame. In alcune aule, come testimoniano i verbali, i candidati sono stati distribuiti in postazioni contigue, così vicini l'un l'altro da consentire a tutti di poter leggere agevolmente dallo schermo del collega viciniore. Si badi bene, non si tratta di un foglio formato A4 posto su un piano, ma di uno schermo illuminato e sopraelevato, da 16, 17 o 22 pollici, che proietta, a visione intera, una domanda e la relativa risposta.

- Inidoneità dei supporti informatici: i pc. Sono molteplici i casi documentabili di *black out* energetici verificatisi in diverse sedi di concorso, con mancanza di gruppi di continuità a supportare i computer sino alla fine della prova. In alcune occasioni, i candidati, dopo aver letto le domande e addirittura terminato la prova, hanno dovuto svolgerla *ex novo*, per l'impossibilità di salvare altrimenti l'elaborato, in quanto il pc non rispondeva ai comandi.

Anche gli odierni ricorrenti hanno potuto sperimentare direttamente l'inadeguatezza e l'obsolescenza dei dispositivi informatici utilizzati per la prova scritta. Nei casi più gravi, che hanno coinvolto almeno tre degli attuali ricorrenti, si sono registrati malfunzionamenti che hanno causato la cancellazione di parole e di interi periodi nella digitazione, comportando pregiudizievoli ritardi e inficiando irrimediabilmente il regolare svolgimento della prova.

In particolare, la ricorrente prof.ssa Marguglio Nicoletta, fortemente penalizzata dalle disfunzioni di cui sopra, ha più volte allertato il tecnico d'aula, che, non essendo stato in grado di identificare la natura del problema, ha imputato l'inconveniente alla digitazione erronea e contemporanea di due tasti da parte della candidata, la quale ha, a quel punto, prestato scrupolosa attenzione ai tasti di volta in volta premuti, evitando anche solo di

sfiorare quelli indicati dal tecnico. Malgrado ciò, il problema si è presentato continuamente per tutta la durata della prova, dato di fatto di cui sono testimoni le ricorrenti prof.sse Messina Roberta e Marra Claudia, assegnate alla medesima aula d'esame e anch'esse direttamente danneggiate nello svolgimento del proprio elaborato da simili problemi di digitazione. Nonostante i frequenti richiami al tecnico e le aperte doglianze della ricorrente, non veniva disposto alcun cambio di postazione, né risolto altrimenti il problema.

È bene sottolineare che, nell'aula in cui la ricorrente ha svolto la prova, era presente, oltre al comitato di vigilanza, anche la commissione esaminatrice, nelle persone della Presidente professoressa Miceli Silvana e delle professoresses Santonocito Francesca e Di Liberto Federica Gemma.

Al termine della prova, il tecnico d'aula ha provveduto ad apporre a penna una "x" sulla tastiera difettosa utilizzata dalla ricorrente Marguglio, onde evitare che venisse nuovamente adoperata in occasione delle prove concorsuali che si sarebbero svolte nei giorni successivi.

V. ILLEGITTIMITÀ DELLE PROCEDURE DI CORREZIONE. ERRORI NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA.

Come già precisato in fatto, il competente Ufficio scolastico richiesto ha trasmesso ai ricorrenti istanti una documentazione parziale e incompleta, di talché, non risulta possibile ai ricorrenti conoscere i tempi di correzione medi impiegati per singolo elaborato, e il *modus operandi* della Commissione esaminatrice rispetto alle operazioni di lettura e valutazione degli elaborati.

In realtà dalla verifica degli atti inviati, con particolare riferimento alle griglie di valutazione appare palese come la Commissione non abbia operato con il *plenum* dei suoi componenti o meno, in eventuale violazione del principio di collegialità perfetta, mancando la firma del componente aggiunto per la lingua inglese.

La valutazione dei sei quesiti a risposta aperta, in cui oltre al contenuto era necessario vagliare la capacità di argomentazione e di interpretazione di questioni anche complesse, con votazione per ogni singola domanda sulla base della seppur generica (e ancor più proprio perché generica) griglia valutativa predisposta dalla commissione, non si concilia con tempi di correzione ridotti, presupponendo, piuttosto, un certo approfondimento ed una discussione tra gli esaminatori – domanda per domanda -

in ordine alla presenza delle singole caratteristiche all'interno del compito da giudicare.

Sul punto il Consiglio di Stato si è ripetutamente pronunciato, con la sentenza n. 2421 del 2005 e poi con la sentenza n. 3668 del 20.06.2006, ritenendo che: “proprio la griglia di valutazione predisposta dalla Commissione imponeva a quest'ultima di dover valutare il prodotto intellettuale del candidato sotto quattro distinti profili con un'operazione logica che, in base a comune regola d'esperienza, richiede un impegno ragionevolmente eccedente il lasso temporale di poco più di un minuto dedicato alla cognizione ed espressione del giudizio in ordine a ciascuna risposta ai quesiti sottoposti ai concorrenti” (C. Stato n.. 3668 del 20.06.2006).

Il secondo profilo addotto concerne la regola generale in materia di funzionamento delle commissioni di concorso, in virtù della quale le stesse si atteggiavano quali collegi perfetti in tutti i momenti in cui siano chiamate ad adottare determinazioni rilevanti, comprese la valutazione e la correzione delle prove scritte, cosicché collide con tale regola sia l'attribuzione individuale, da parte dei commissari, di giudizi o di punteggi, sia l'attribuzione del giudizio operata collegialmente ma a seguito della lettura individuale dell'elaborato da parte di uno soltanto dei commissari il quale riferisca agli altri. Occorre cioè che la valutazione collegiale sia preceduta dalla lettura dell'elaborato da parte di tutti i commissari. L'orientamento giurisprudenziale di giustizia amministrativa evidenzia come nelle procedure concorsuali rileva l'osservanza dei principi di imparzialità e di trasparenza delle valutazioni, ai quali l'Amministrazione deve conformarsi (cfr. Cons. Stato, V, 12.6.2009, n. 3744), cosicché, il dubbio ingenerato dalla mancata trasmissione da parte dell'Ufficio scolastico regionale delle verbalizzazioni richieste e l'impossibilità di desumere informazioni circa l'operato della commissione dal tenore letterale della carente documentazione inviata, è tale da rendere “opache” le modalità di conduzione della valutazione degli scritti, in assenza di un diverso elemento oggettivo dal quale desumere che, in concreto, la commissione non sia mai ricorsa alla facoltà di procedere alla lettura individuale, oppure che la lettura individuale sia stata effettuata da ciascun commissario.

Da una delle griglie di correzione inviate dall'amministrazione resistente sono riscontrabili errori materiali nella sommatoria delle frazioni di punteggio assegnate al compito: la somma dei punteggi attribuiti ai singoli quesiti, sulla base dei descrittori della griglia di correzione, è superiore al punteggio complessivo calcolato nella stessa griglia ed inserito dalla commissione nel sistema informatico (docc. 5 e 6), per cui la ricorrente diretta interessata si

è vista attribuire una valutazione numerica complessiva in difetto di 0,5 punti, rispetto al punteggio effettivamente ottenuto dalla valutazione del suo elaborato da parte della commissione esaminatrice.

Va, altresì, rimarcato come l'esame complessivo dei voti ricevuti da molti degli odierni ricorrenti è connotato, inoltre, una certa anomalia statistica, per la presenza di valutazioni livellate allo stesso punteggio per tutte le risposte, da cui è possibile desumere ragionevoli dubbi circa lo svolgimento delle attività di correzione in maniera rispettosa dei principi di buon andamento della P.A. (cfr. doc. 12). Un siffatto squilibrio distributivo delle valutazioni, difatti, è da ricondurre non ad una normale discrezionalità di giudizio (statisticamente apprezzabile), bensì ad insufficienti o incongruenti criteri di valutazione o alle modalità tramite cui gli stessi hanno trovato applicazione.

Coglie, quindi, nel segno la censura riguardante il metodo adoperato dalla commissione esaminatrice nella lettura e valutazione degli scritti.

VI. ILLEGITTIMITÀ DEL DINIEGO OPPOSTO DALL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE ALLA RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI CONCORSUALI DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE.

A seguito di rinnovata istanza di accesso agli atti concorsuali dei candidati ammessi a sostenere la prova orale da parte del ricorrente prof. Vitale, in data 3.08.2016, l'USR ha motivato il diniego richiamando le istruzioni per l'accesso agli atti pubblicato sul portale dell'USR Sicilia:

“Si rammenta che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. 60 del 1996 fino a quando il procedimento non sia concluso, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti”, precisando, altresì, che sarà possibile richiedere, solo dopo il termine dell'intera procedura concorsuale, dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive richiedere da parte di ogni interessato, oltre al proprio, fino ad un massimo di 5 compiti relativi ad altri candidati (doc. 7).

Le ragioni addotte a fondamento del rigetto dall'amministrazione resistente sono manifestamente illegittime e si pongono nel più evidente dispregio del richiamato D.M. 10 gennaio 1996, n. 60. Recita, invero, la disposizione richiamata: “Nei procedimenti concorsuali e di selezione in materia di personale, l'accesso agli elaborati ed alle schede di valutazione è consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati. Fino a quando il procedimento non sia concluso,

l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti”.

L'esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale da parte degli odierni ricorrenti si configura come accesso endoprocedimentale agli atti relativi all'espletamento della prova scritta della selezione concorsuale, fase procedimentale oramai conclusasi e, pertanto, legittimante l'accesso, in coerenza con la lettera della norma *de qua*. Il procedimento concorsuale, infatti, si articola in due subprocedimenti: quello che si conclude con la valutazione delle prove scritte e l'ammissione agli orali degli idonei, e quello che si conclude con le prove orali e la graduatoria conclusiva.

È d'uopo richiamare, in tal senso, una decisione relativa ad altra fattispecie concorsuale della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, espressa nella seduta del 3 luglio 2012: “Il candidato che, avendo partecipato al concorso per la selezione di dirigenti scolastici e non essendo stato ammesso alle prove orali, richiede l'accesso ai verbali contenenti i criteri per la valutazione delle prove d'esame, alle prove del medesimo svolte, alla copia del processo verbale della giornata in cui sono state corrette le sue prove nonché a due degli elaborati svolti da altrettanti candidati ammessi a sostenere la prova orale, è titolare di situazione giuridica soggettiva legittimante l'accesso, vertendosi in una delle fattispecie paradigmatiche di accesso partecipativo per il quale, ai sensi dell'art. 10 l. n. 241/1990, l'interesse a prendere visione ed estrarre copia dei documenti relativi al procedimento cui si è preso parte è insito nel fatto stesso della partecipazione procedimentale”. In altre decisioni, pur riconoscendo che esigenze di opportunità amministrativa possano giustificare il differimento opposto dall'amministrazione resistente, basato sulla disposizione regolamentare di cui all'art. 3, c. 2 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha aggiunto che tali esigenze non ricorrono nel caso in cui il subprocedimento sia ormai concluso (cfr. decisioni della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nelle sedute del 11 maggio 2012 e del 24 luglio 2012).

Né l'amministrazione resistente potrebbe invocare a fondamento del diniego l'interesse alla riservatezza dei candidati ammessi alla prova orale, la cui tutela appare recessiva di fronte a un accesso funzionale all'esercizio del diritto di difesa degli odierni ricorrenti.

In tema di concorsi pubblici, da copiosa giurisprudenza del giudice amministrativo è acclarata la pressoché totale accessibilità dei documenti formati dalla commissione esaminatrice e prodotti da altri candidati. I partecipanti ad una procedura concorsuale o

selettiva pubblica sono titolari di un interesse endoprocedimentale, ai sensi dell'art. 10 legge n. 241/90, ad accedere alle schede valutative degli altri candidati, senza alcuna necessità di una preventiva notifica agli altri dipendenti in graduatoria, dal momento che questi ultimi, partecipando ad una selezione, hanno implicitamente accettato che i loro dati personali potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati. A tale riguardo, di recente, il TAR Lazio si è così espresso "Le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza. Tali atti, quindi, una volta acquisiti dalla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel presente giudizio" (cfr. TAR Lazio, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450).

§ § §

PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA.

Per quanto sin qui esposto, il *fumus boni iuris* appare articolato e motivato. Le violazioni sopra lamentate appaiono, difatti, talmente gravi e diffuse da determinare un'inammissibile approssimazione della procedura concorsuale e comprometterne la legittimità.

In ordine al *periculum in mora* si desidera richiamare brevemente gli elementi accennati in fatto.

Ad oggi le prove scritte del concorso *de quo* si sono concluse ed è stato pubblicato, in data 12.07.2016, il calendario delle prove orali, che inizieranno presso l'USR Sicilia il giorno 22 agosto 2016 e si concluderanno il 31 agosto 2016 (doc. 2).

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*, se solo si consideri che dai provvedimenti impugnati scaturisce, per i ricorrenti, una definitiva ed ingiusta preclusione ad essere ammessi alla prova orale, con la conseguente impossibilità di vincere il concorso finalizzato all'ottenimento di una cattedra di ruolo.

La mancata ammissione alla prova orale del concorso precluderebbe irrimediabilmente ai ricorrenti la concreta ed attuale possibilità di mettere a frutto la specializzazione per l'insegnamento sul sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, conseguita con grande impegno personale ed a seguito di procedura altamente selettiva e formativa attivata presso le istituzioni universitarie, e di ottenere le agognate opportunità lavorative all'interno del sistema pubblico di istruzione, partecipando all'assegnazione dei relativi incarichi a tempo indeterminato. Costoro, inoltre, sono tutti docenti precari della scuola e, quindi, il mancato ottenimento del posto di ruolo si riverbera non solo sul piano patrimoniale, quale mancato guadagno, ma anche sul piano esistenziale, giacché viene ritardata o del tutto negata una possibilità di acquisire una fonte di reddito necessaria quale sostentamento unico ed indispensabile, sulla cui base compiere le scelte fondamentali di vita (matrimonio, acquisto di una casa, creazione di una famiglia) che implicano diritti costituzionalmente garantiti.

All'estrema gravità ed urgenza di questo pregiudizio attuale e concreto e alla sua irreversibilità, può avviarsi ammettendosi con riserva i ricorrenti alle prove orali che devono ancora essere espletate.

Il rimedio dell'ammissione con riserva consente al Giudice – ove ravvisi nella pretesa azionata il *fumus boni iuris* – di evitare che la conclusione delle prove concorsuali possa impedire ai ricorrenti, sia pure con efficacia sottoposta a condizione risolutiva, di conseguire l'utilità aspettata, ancorché consistente nella mera aspettativa alla potenziale vittoria concorsuale.

D'altro canto, se la pronuncia della misura cautelare *de qua*, i cui effetti pratici sono di tutta evidenza, costituisce il migliore strumento per soddisfare (ancorché con provvisorietà di effetti) l'interesse dei ricorrenti a partecipare alle fasi successive del procedimento, essa, al tempo stesso, salvaguarda, dal punto di vista dell'interesse pubblico di cui è portatrice l'amministrazione, quel principio di continuità che caratterizza i procedimenti in questione, oltre al più generale principio di economicità dell'azione amministrativa¹, pur senza comportare, dal punto di vista della funzione giurisdizionale, la sostituzione in un'attività di

¹ Cfr. [Consiglio Stato, sez. IV, 05 agosto 2005, n. 4165](#), in Foro amm. CDS 2005, 7/8 2164, e in dottrina, R. Garofoli, La tutela cautelare degli interessi negativi. Le tecniche del remand e dell'ordinanza a contenuto positivo alla luce del rinnovato quadro normativo, in Dir. Proc. Amm. 2002, 4, 857.

tipo valutativo-discrezionale, ma sostanzialmente lasciando salvo il potere decisionale dell'amministrazione².

Si sottolinea, inoltre, che il numero degli ammessi agli orali (64 candidati) è di poco superiore al numero di posti di sostegno per la scuola di secondo grado messi a concorso in Sicilia (62 posti, che vanno maggiorati del 10% in presenza di candidati idonei, come previsto nel bando, cfr. doc. 1). L'ammissione, pur in via provvisoria, alle prove orali degli attuali ricorrenti corrisponderebbe, pertanto, al pubblico interesse di incrementare il numero dei candidati da valutare, al fine di coprire tutti i 62 posti messi a concorso, a fronte dei soli 64 candidati che hanno superato le prove scritte.

Invero, valutando la non remota eventualità di respingimenti nel corso degli esami orali si correrebbe il rischio vedere drasticamente ridotto il contingente dei docenti in un settore, quale quello del sostegno agli alunni con disabilità, che richiede una formazione specifica.

In tal caso, l'Ufficio scolastico dovrà provvedere al conferimento di ulteriori incarichi a termine, eventualmente utilizzando gli attuali docenti di ruolo non abilitati per l'insegnamento sul sostegno,

a scapito del superiore interesse connesso all'educazione e all'inclusione dell'alunno con disabilità, che generalmente vive la mancanza del docente specializzato come condizione di disagio, ed in generale, del buon funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Sussistono, con evidenza, motivi estremamente gravi ed urgenti per richiedere l'emanazione di idonea misura cautelare rivolta a consentire l'ammissione, anche con riserva, alle prove orali che inizieranno presso l'USR della Sicilia il giorno 22 agosto 2016 e si concluderanno il 31 agosto 2016 (doc. 2), previa sospensione del provvedimento impugnato, nonché di ogni altro atto prodromico e susseguente.

Per quanto sin qui esposto, i ricorrenti come in epigrafe rappresentati e difesi

RICORRONO

ALL'ILL.MO SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA - PALERMO

ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 D.L. 2/7/2010, N. 104

² Cfr. [T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 26 maggio 2006, n. 510](#), in Foro amm. TAR 2006, 5, 1639; [Consiglio Stato, sez. IV, 30 gennaio 2006, n. 296](#) in Foro amm. CDS 2006, 1, 128; [Consiglio Stato, sez. VI, 27 maggio 2005, n. 2733](#), in Foro amm. CDS 2005, 5, 1566.

I ricorrenti, per il tramite del sottoscritto avvocato, con la presente istanza cautelare monocratica chiedono di essere ammessi a sostenere le prove orali del concorso in oggetto con riserva.

I gravi vizi denunciati, qualora ritenuti fondati, potrebbero, infatti, comportare una diversa valutazione delle prove scritte sostenute dai ricorrenti, cosicché la loro esclusione dagli orali causerebbe un pregiudizio ingiusto ed irreparabile. Appare, pertanto, necessario instare per un provvedimento cautelare monocratico, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., poiché l'attesa della camera di consiglio collegiale, verosimilmente successiva all'espletamento delle prove orali *de quibus* – che si svolgeranno dal 22 al 31 agosto 2016 – comporterebbe, per i ricorrenti, la perdita della possibilità di superare il concorso e collocarsi in posizione utile nella graduatoria definitiva di merito.

In via cautelare, quindi, i ricorrenti chiedono che, ai sensi dell'art. 56 c.p.a. il Presidente, o il Magistrato da Lui delegato, Voglia ordinare, con decreto *inaudita altera parte*, la loro ammissione con riserva alle prove orali del concorso *de quo* e fissare provvedimento cautelare assunto in via d'urgenza.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 D.L. 2/7/2010 N. 104

Per la denegata ipotesi di reiezione della richiesta misura cautelare monocratica, in ogni caso, i ricorrenti, per il tramite del sottoscritto avvocato chiedono che il TAR adito, per le ragioni sopra illustrate, ammetta i ricorrenti a sostenere gli esami orali con riserva, per le ragioni sopra illustrate in sede di discussione della presente richiesta di emissione di un provvedimento collegiale, ove non intenda disporre la sospensione del concorso.

Diversamente, i ricorrenti rimarrebbero ingiustamente esclusi dalla procedura concorsuale, e tale esclusione precluderebbe loro l'accesso al ruolo di docenti di sostegno fino ad un eventuale futuro ed ipotetico concorso.

^ ^ ^

Essendo il ricorso assistito da *fumus boni juris* e sussistendo, per le ragioni esposte, il *periculum in mora*, con riserva di proporre motivi aggiunti all'esito del deposito in giudizio da parte dell'amministrazione degli atti del procedimento richiesti, i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi chiedono l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito,

in via cautelare, ammettere con riserva gli odierni ricorrenti alla prova orale del concorso di cui in giudizio a mezzo di decreto *inaudita altera parte* e successiva camera di consiglio ex art. 56 comma 4;

in via cautelare, graduata, ove non si ritenesse necessario procedere ai sensi dell'art. 56 c.p.a., voler concedere la sospensiva, all'esito della Camera di Consiglio, ai sensi dell'art. 55 c.p.a.;

nel merito, accertata e dichiarata l'illegittimità degli atti impugnati, accogliere il ricorso ordinando all'amministrazione resistente, ove accolto il primo motivo, di ripetere la correzione della prova di esame senza considerare nella valutazione le domande censurate, ovvero in caso di accoglimento degli ulteriori motivi provvedendo all'annullamento della prova scritta e alla sua ripetizione, ovvero adottando ogni più opportuna decisione a tutela dei diritti dei ricorrenti.

Spese di lite rifuse ed attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Riservata richiesta di risarcimento del danno.

In via istruttoria: Si chiede sia ingiunto all'USR dell'Sicilia in persona del Direttore generale di depositare tutta la documentazione inerente la procedura concorsuale in oggetto, ivi compresi gli elaborati di ciascun candidato, al fine di verificare la sussistenza delle criticità sopra denunciate.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Provvedimento prot. n. 12535 dell'USR Sicilia
- 2) D.D.G. n. 107 del 23 febbraio 2016
- 3) D.M. n. 95 del 23 febbraio 2016 – Allegato A
- 4) D.M. n. 94 del 23 febbraio 2016
- 5) Copia elaborato della ricorrente Verzi
- 6) Copia della griglia di valutazione dell'elaborato della ricorrente Verzi
- 7) Stampa della mail del 3 agosto 2016 di risposta dell'USR Sicilia all'istanza di accesso agli atti del ricorrente Vitale
- 8) **Perizia di parte sull'illegittimità delle prove scritte contestate**
- 9) Tracce della prova scritta per la cdc Sostegno - scuola secondaria di secondo grado.
- 10) Quadro Comune Europeo di Riferimento per la Conoscenza delle Lingue
- 11) Grammar level test – requisiti grammaticali del QCER
- 12) Tabella riassuntiva delle votazioni riportate dai ricorrenti per i singoli quesiti

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia in materia di pubblico impiego è di valore indeterminabile e pertanto verrà versato il C.U. pari ad € 325,00.

Roma – Palermo, 16 agosto 2016

Avv. Domenico Naso

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto Avv. Domenico Naso in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 403/2004 rilasciata il 10 giugno 2004, ho notificato per conto del ricorrenti il ricorso che precede a:

CRON.CO /2016

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Dirigente Generale p.t., elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con sede in Via Alcide De Gasperi, 81 – 90100 Palermo, ivi trasmettendone copia per mezzo raccomandata A.R. n.

spedita dall'Ufficio Postale di Roma-13 in data corrispondente a quella del timbro postale.

Prof. Giuseppe Seminara, residente a Termini Imerese (PA), Via Circonvallazione Castello, 12 – 90018 Termini Imerese (PA) ivi trasmettendone copia per mezzo raccomandata A.R. n.

spedita dall'Ufficio Postale di Roma-13 in data corrispondente a quella del timbro postale.

Roma - Palermo, 11 agosto 2016

